

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE AVVOCATI



Documento informativo relativo al prodotto denominato " Responsabilità Civile
Avvocati"

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento,
Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione stipulata con la formula "claims made" che copre la responsabilità civile professionale degli Avvocati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

	Che cosa è assicurato?		Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none">✓ Responsabilità civile professionale dell'avvocato per errori involontariamente commessi nell'esercizio dell'attività professionale✓ Attività di consulenza fiscale e sanzioni anche di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per responsabilità attribuibili all'assicurato✓ Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (es. Curatore di procedure fallimentari, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, attività inerente esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998, Custode giudiziario)✓ Attività di arbitro rituale o irrituale✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori, dipendenti, praticanti, sostituti di udienza o ausiliari dell'assicurato✓ Costi di difesa nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza		<ul style="list-style-type: none">✗ Antitrust✗ Atti dolosi, fraudolenti, disonesti✗ Esplosioni / emanazioni / radiazioni✗ Guerra / terrorismo✗ Inquinamento✗ Presentata o attualmente in corso in USA / Canada✗ Insolvenza✗ Attività professionale diversa✗ Valore futuro/rendimento✗ Rischio contrattuale puro (penalità contrattuale in genere, sanzioni, multe, ammende inflitte direttamente all'assicurato)✗ Azioni di Autorità governative o di regolamentazione✗ Danni a cose o persone✗ Perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore✗ Attività di amministrazione di stabili✗ Responsabilità solidale con riferimento alle garanzie opzionali✗ Responsabilità amministrativo-contabile✗ Sanzioni	
<p>Sono qui riportate le principali coperture; per un approfondimento si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.</p>		<p>Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza</p>	



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! Mancata iscrizione all'Albo
- ! Richieste di risarcimento (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! In caso di cessazione definitiva dell'attività per cause diverse dalla sospensione dall'Albo, non sono ricomprese le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato o ai suoi eredi per atti commessi precedentemente al periodo di retroattività o successivamente al periodo decennale dalla cessazione dell'attività ovvero le richieste di risarcimento che si riferiscano a fatti avvenuti al di fuori del periodo di efficacia della presente polizza

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza



Dove vale la copertura?

La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di Risarcimento rivolta nei confronti dell'Assicurato nel mondo intero, ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Canada e Stati Uniti.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- ✓ pagamento del premio
- ✓ alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- ✓ nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- ✓ alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
- ✓ **L'omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo**



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato per interno al momento della sottoscrizione presso l'Assicuratore o il Broker al quale la Polizza è assegnata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. L'Assicurazione ha la durata di un anno e, in mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta da una delle Parti mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di Validità della Polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente per un ulteriore anno e così di anno in anno e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'Assicurato, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) **se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'Assicurato circostanze e/o *Richieste di risarcimento all'Assicuratore*;**
- 2) **qualora il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.**



Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: Maggio 2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%; la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk>.

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

ESTENSIONI	
Perdita documenti	Perdita, distruzione, smarrimento, danneggiamento, alterazione di documenti di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile.
D. Lgs. n. 196/2003 (privacy)	Non corretto trattamento di dati sensibili di cui l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy).
Interruzione/sospensione attività	Interruzione o sospensione dell'attività professionale.
Commissione tributaria	Funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla Legge n. 117/1988 - Responsabilità del Giudice.
Mediazione/conciliazione/ negoziazione assistita	Funzioni di mediatore o conciliatore ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014, D.M. 180/10, decreto del 24/07/2006, dal D.Lgs. 5/03, dal D.M. 222/04, dal D.M. 223/04 e s.m.i.
Cessazione dell'attività/ postuma	In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.
Attività di tributarista	Comprende: (i) tenuta della contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette; (ii) redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali; (iii) domiciliazione ai fini fiscali; (iv) rappresentanza per i rapporti tributari; (v) sanzioni fiscali, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso; (vi) attività di revisore di enti locali. Qualora per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l'Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato.
Garanzia a favore degli eredi	In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale in cui è incorso l'Assicurato.
	Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Assicurati addizionali/studio associato	fatturati dallo studio associato. Si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati. Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di polizza.
Vincolo di solidarietà	Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)	Membro di Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni- sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti	Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali non quotate in borsa (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge. La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.
Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti	Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni - sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico.
Vincolo di solidarietà	Con riferimento alle tre garanzie di cui ai punti che precedono, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

<p>Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)</p>	<p>RCT per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.</p> <p>RCO derivante da violazioni delle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; • ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. <p>L'Assicurazione R.C.T. e l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.</p> <p>Responsabilità civile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione</p>
<p>Amministratori di stabili</p>	<p>Attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.</p>
<p>Responsabilità Amministrativo-Contabile</p>	<p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle propria Attività Professionale.</p>
<p> Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>Definizione di "Perdite patrimoniali"</p>	<p>Non rientrano nella definizione di "Perdite patrimoniali" e sono esclusi dalla copertura assicurativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ tasse e imposte; ✘ danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; ✘ multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato; ✘ i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria; ✘ salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure ✘ qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento

Definizione di “Terzi”	<p>La definizione di Terzi non include:</p> <ul style="list-style-type: none"> * un Assicurato; oppure * un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure * una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure * i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; * i soggetti con qualifica di Assicurato addizionale .
Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti	<ul style="list-style-type: none"> * Dalla garanzia restano escluse qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per: (i) incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale; (ii) incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.
R.C.T.	<p>Si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> * alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale; * cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; * da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore; * da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; * conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; <p>f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;</p> <p>g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.</p>
R.C.T./R.C.O.	<p>sono esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> * da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati; * verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). <p>Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.</p>



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza: .

L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.

Per le seguenti coperture sono previsti dei sotto limiti:

- **Perdita di documenti**: sotto limite di € 150.000.
- **Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001), Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti, Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti**: sotto limite di indennizzo per sinistro e per anno pari al 50% del Massimale indicato nel Frontespizio di polizza con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 20.000,00 per richiesta di risarcimento.
- **Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti**: massimale € 3.000.000
- **Responsabilità civile verso Terzi (RCT)**: massimale di € 500.000,00 per sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00.
- **Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)**: massimale di € 500.000,00
- **Responsabilità Amministrativo-Contabile**: massimale di Polizza con l'applicazione di un sotto limite di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.

Con riferimento alle garanzie "Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza (d.Lgs 231/2001)", "Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti" e "Attività di Consigliere di Amministrazione in Società di capitali o Enti":

- ! La copertura non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

L'Assicuratore sarà obbligato a rispondere per Danni soltanto qualora:

- ! l'Atto illecito si sia verificato per la prima volta successivamente al Periodo di Retroattività;
- ! l'Atto illecito sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali;
- ! la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione (ove previsto).
- ! La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore.

Con riferimento alla garanzia "Amministratori di stabili"

La garanzia non vale:

- ! per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze)
- ! per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Amministrativo-Contabile"

La presente garanzia non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a. attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.);
- b. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- c. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- d. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- e. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
- f. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- g. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- h. danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.



Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:</p> <p>AIG Europe SA Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia</p> <p>oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce.sinistri@aig.com,</p> <p>informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento o indennizzo avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
	<p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha normalmente durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. In mancanza di disdetta da una delle Parti, ricevuta mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del Periodo di validità della polizza indicato nel frontespizio di polizza, l'Assicurazione si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
Sospensione	Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Oltre agli altri casi previsti dalla legge, l'Assicurazione si risolve: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di decesso dell'Assicurato (fermo quanto disposto dall'articolo 2.9); - in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; - in caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi svolge la professione di Avvocato, in forma individuale o associata, e vuole assicurarsi per la responsabilità civile professionale scaturente dall'esercizio della propria attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,00%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI

All'impresa assicuratrice

È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com**

Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

All'IVASS

Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.

Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	<p>proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</p> <p>Via del Quirinale, 21 00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu</p> <p>Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.</p>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Responsabilità Civile Professionale Avvocati



DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI – PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenza: a norma dell'art. 166, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" si richiama l'attenzione della Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: Novembre 2020

Indice

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	4
SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	7
Capitolo 1 – Garanzie Base	7
A. Responsabilità Civile Professionale	7
Art. 1 – Oggetto della copertura	7
B. Consulenza fiscale	7
Art. 2 – Oggetto della copertura	7
C. Funzioni pubbliche e/o giudiziali	7
Art. 3 – Oggetto della copertura	7
D. Arbitrato	7
Art. 4 – Oggetto della copertura	7
E. Collaboratori	7
Art. 5 – Oggetto della copertura	8
F. Sostituti di udienza	8
Art. 6 – Oggetto del contratto	8
G. Copertura dei costi di difesa	8
Art. 7 – Oggetto del contratto	8
Capitolo 2 – Limitazioni ed esclusioni delle garanzie base	8
Art. 8 – Limiti di copertura delle garanzie base	8
Art. 9 – Esclusioni	9
Capitolo 3 – Operatività "claims made and reported"	11
Art. 10 – Validità della garanzia ("claims made and reported")	11
Capitolo 4 – Estensioni di garanzia	12
A. Perdita di documenti	12
Art. 11 – Perdita di documenti - Oggetto e limiti di copertura	12

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Art. 12 – Perdita di documenti - Limiti di copertura	12
B. Privacy – GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione	12
Art. 13 – Privacy – GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione - Oggetto della copertura	12
C. Interruzione attività	13
Art. 14 – Interruzione attività - Oggetto della copertura	13
D. Membro di Commissione Tributaria	13
Art. 15 – Membro di Commissione Tributaria - Oggetto della copertura	13
E. Mediazione e conciliazione / negoziazione assistita	13
Art. 16 – Mediazione e conciliazione / negoziazione assistita - Oggetto della copertura	13
F. Cessazione attività e proroga della garanzia	13
Art. 17 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Oggetto e limitazioni della copertura	13
Art. 18 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Limitazioni di copertura	13
G. Attività di tributarista	14
Art. 19 – Attività di tributarista - Oggetto della copertura	14
H. Garanzia a favore degli eredi	14
Art. 20 – Garanzia a favore degli eredi - Oggetto della copertura	14
I. Assicurati addizionali / Studio associato	14
Art. 21 – Assicurati addizionali / Studio associato - Oggetto e limiti della copertura	14
J. Vincolo di solidarietà	14
Art. 22 – Vincolo di solidarietà - Oggetto della copertura	14
Capitolo 5 – Garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo	15
A. Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001	15
Art. 23 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Oggetto della copertura	15
Art. 24 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Limiti di copertura	15
Art. 25 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	15
B. Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti	16
Art. 26 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Oggetto della copertura	16
Art. 27 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limiti di copertura	16
Art. 28 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	17
C. Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti	17
Art. 29 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Oggetto della copertura	17
Art. 30 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Limiti di copertura	17
Art. 31 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	18
D. Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5	18
Art. 32 – Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5 - Oggetto della copertura	18
E. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)	18

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Art. 33 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Oggetto della copertura R.C.T.	18
Art. 34 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limiti di copertura della garanzia R.C.T.	19
Art. 35 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T.	19
Art. 36 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Oggetto della copertura R.C.O.	20
Art. 37 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limiti di copertura della garanzia R.C.O.	20
Art. 38 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T. e R.C.O.	20
Art. 39 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Precisazioni riferite alle garanzie R.C.T. e/o R.C.O.	21
Art. 40 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o Assistenza	21
F. Amministratore di stabili condominiali	21
Art. 41 – Amministratore di stabili condominiali - Oggetto della copertura	21
Art. 42 – Amministratore di stabili condominiali - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia	21
G. Responsabilità Amministrativo-Contabile	22
Art. 43 – Responsabilità Amministrativo-Contabile – Oggetto della Copertura	22
Art. 44 – Responsabilità Amministrativo-Contabile - Limitazioni di copertura	22
Art. 45 – Responsabilità Amministrativo-Contabile - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente copertura	22
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI	23
Capitolo 6 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle	23
Art. 46 – Notifica di Richiesta di risarcimento e circostanze	23
Art. 47 – Richieste di risarcimento correlate	23
Art. 48 – Circostanze	23
Art. 49 – Richieste di risarcimento fraudolente	24
Art. 50 – Procedura di risarcimento del danno	24
Capitolo 7 – Gestione della difesa	24
Art. 51 - Difesa	24
Art. 52 – Anticipo dei costi	24
Art. 53 – Consenso dell'Assicuratore	24
Art. 54 – Consenso dell'Assicurato	24
Art. 55 – Cooperazione	25
Art. 56 – Surrogazione	25
SEZIONE V – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	25
Art. 57 – Dichiarazioni inesatte o reticenti	25
Art. 58 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati	25
Art. 59 – Durata ed efficacia dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo	26
Art. 60 – Cessazione della Polizza	26
Art. 61 – Pagamento del premio	26
Art. 62 – Altre assicurazioni	26
Art. 63 – Aggravamento del rischio	27
Art. 64 – Ambito di applicazione territoriale	27
Art. 65 – Recesso in caso di sinistro	27
Art. 66 – Ripartizione del danno	27



Art. 67 – Cessione del contratto	27
Art. 68 – Comunicazioni	27
Art. 69 – Legge applicabile – Foro competente	27
Art. 70 – Clausola broker	27
SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA	28

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.

Assicurato: si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*. Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, per *Assicurato* si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio;

Assicuratore: si intende AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione: si intende il contratto concluso tra il *Contraente* e l'*Assicuratore* con cui il primo, a fronte del pagamento del *Premio*, trasferisce al secondo il rischio del verificarsi dell'evento così come da contratto.

Attività professionali: si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima delle decorrenza della presente *Polizza*. L'attività professionale è riportata nella *Scheda di Polizza*.

Azioni dolose/fraudolente del Dipendente: si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*: (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al *Contraente* o ad una società controllata;

Atto Illecito: si intende qualsiasi effettivo errore professionale, omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona della quale l'*Assicurato* è civilmente responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento commesso dalle persone di cui l'assicurato è civilmente responsabile, che possa provocare una futura perdita a terzi;

Broker: si intende l'intermediario assicurativo indicato nella *Scheda di Polizza* a cui è stata assegnata la gestione della *Polizza*.

Codice delle Assicurazioni: si intende il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, come di volta in volta modificato.

Condizioni Generali di Assicurazione: si intende il presente documento contenente le condizioni, le modalità, i termini ed i limiti entro cui viene prestata l'*Assicurazione*.

Contraente: si intende il soggetto che stipula l'*Assicurazione* e si obbliga a pagare il premio. Il *Contraente* può non coincidere con l'*Assicurato*. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Si rimanda alla *Scheda di polizza* per la sua specifica individuazione



Costi di difesa: si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.

Danni: si intende qualsiasi pregiudizio di cui un *Assicurato* sia tenuto a rispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Danno a cose: si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

Danno alla persona: si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

Dipendente: si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

Documenti: si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati.

Errore professionale: si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa o gravemente colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente *Polizza*, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.

Franchigia: si intende l'importo fisso prestabilito, dedotto dalla somma assicurata, che l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale l'*Assicuratore* non riconosce il *Risarcimento*.

Indennizzo: si intende la somma dovuta dall'*Assicuratore*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di Sinistro.

Intermediario: si intende l'intermediario assicurativo indicato nella *Scheda di Polizza* a cui è stata assegnata la gestione della *Polizza*.

IVASS: si intende l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Si tratta di un ente di diritto pubblico a cui spetta la vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari di assicurazione.

Massimale: si intende l'obbligazione massima a carico dell'*Assicuratore* per sinistro e/o per periodo assicurativo previsto per ciascuna specifica garanzia nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* o nella *Scheda di Polizza*.

Parti: si intende congiuntamente l'*Assicuratore* e il *Contraente*.

Perdite patrimoniali: si intende ogni pregiudizio economico subito dall'*Assicurato* a seguito di un *Danno* causato a *Terzi*. **Non rientrano nella definizione di "Perdite patrimoniali" e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'*Assicurato*; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di**



qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi *Assicurato* ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente *Polizza* o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*; oppure (7) qualsivoglia *Danno* a persone o cose e qualsivoglia effetto o conseguenza diretta o indiretta di danni a cose o a persone, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni all'integrità fisica, psicologica e morale, infortuni, malattie, infezioni e contaminazioni, i danni non patrimoniali di qualsiasi tipologia (tra cui i danni esenziali, morali e biologici) la sofferenza psicologica di qualsivoglia natura e i danni a cose, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il danneggiamento, la distruzione, lo smarrimento, la perdita di valore d'uso o commerciale.

Periodo di osservazione: si intende l'ulteriore periodo di tempo, successivo al *Periodo di validità della Polizza*, durante il quale l'*Assicurato* potrà validamente ricevere, per la prima volta, *Richieste di risarcimento* e potranno validamente emergere, per la prima volta, circostanze. L'*Assicurato* dovrà entro il medesimo periodo comunicare all'*Assicuratore* le predette *Richieste di risarcimento* e circostanze, affinché la copertura possa operare. Tali *Richieste di risarcimento* o circostanze devono essere presentate in relazione a un *Atto illecito* commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza del *Periodo di validità della Polizza*.

Periodo di retroattività: periodo di tempo, precedente al *Periodo di validità della Polizza*, nel quale l'*Assicurato* può avere commesso gli *Atti illeciti* per i quali è prestata la copertura, purché questi (ovvero circostanze o *Richieste di risarcimento* da essi derivanti) non siano già noti al momento della resa delle dichiarazioni precontrattuali. Nella presente *Polizza*, la retroattività è da considerarsi illimitata.

Periodo di validità della Polizza: si intende il periodo di tempo, che inizia alla data di decorrenza, nel quale possono validamente essere commessi gli *Atti illeciti* coperti dall'*Assicurazione* e nel quale possono validamente pervenire all'*Assicurato*, per la prima volta, *Richieste di risarcimento* o emergere circostanze. L'*Assicurato* dovrà entro il medesimo periodo (o nel *Periodo di osservazione*, ove applicabile) comunicare all'*Assicuratore* le predette *Richieste di risarcimento* e circostanze, affinché la copertura possa operare.

Polizza: si intende il presente contratto, comprensivo delle *Condizioni Generali di Assicurazione* e del *Scheda di polizza*.

Premio: si intende il prezzo che il *Contraente* paga per acquistare la/e garanzia/e offerta/e dall'*Assicuratore*. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia dell'*Assicurazione*. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione devono intendersi a carico dell'*Assicurato*.

Richiesta di risarcimento: si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'*Assicurato per Danni* per i quali è prestata l'*Assicurazione*.

Risarcimento: si intende la somma dovuta dall'*Assicuratore* al danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio: si intende la probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: si intende il diritto che spetta all'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* e che consente al primo di recuperare dall'*Assicurato* gli importi pagati ai *Terzi* danneggiati, nei casi in cui l'*Assicuratore* avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Scheda di Polizza: si intende il documento contenente i dati del *Contraente* e dell'*Assicurato*, tutte le garanzie con l'indicazione di quali sono operanti e quali no, l'ammontare delle *Franchigie*, degli *Scoperti* e dei *Massimali* per ciascuna garanzia operante.

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Scoperto: si intende la percentuale del danno che rimane a carico dell' *Assicurato*;

Sinistro: si intende il fatto per il quale è prestata l' *Assicurazione* e dal quale può derivare una *Richiesta di risarcimento*;

Spese per il ripristino della reputazione: si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall' *Assicurato*, con il previo consenso scritto dell' *Assicuratore*, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell' *Assicurato* dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *Polizza* sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

Terzi: si intende qualsiasi persona fisica o ente. **La definizione di Terzi non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di Assicurato addizionale.**

SEZIONE II – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Capitolo 1 – Garanzie Base

A. Responsabilità Civile Professionale

Art. 1 - Oggetto della copertura

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, nella sua qualità di libero professionista iscritto all'Albo del relativo ordine.

In particolare, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni *Perdita Patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi*, compresi i clienti, a titolo di risarcimento per i *Danni* involontariamente cagionati da *Atto illecito*, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività, tra le quali si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esclusivo:

- a) attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria;
- b) atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c) consulenza o assistenza stragiudiziali;
- d) redazione di pareri o contratti;
- e) attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

B. Consulenza fiscale

Art. 2 - Oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni *Perdita Patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi*, per i *Danni* involontariamente cagionati a questi ultimi nell'espletamento di consulenza fiscale. In tale attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

C. Funzioni pubbliche e/o giudiziali

Art. 3 – Oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni *Perdita Patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* per i *Danni* involontariamente cagionati a *Terzi* nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti. Rientra nella garanzia l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci. Si intende inclusa, altresì, l'attività inerente esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni.

D. Arbitrato

Art. 4 – Oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni *Perdita Patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* nell'esercizio delle funzioni di arbitro rituale o irrituale.

E. Collaboratori



Art. 5 - Oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni *Perdita Patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

F. Sostituti di udienza

Art. 6 - Oggetto della copertura

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni *Perdita Patrimoniale* che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo commesso da sostituti di udienza, da professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e da professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari. L'Assicuratore ha il diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali responsabili.

G. Copertura dei costi di difesa

Art. 7 – Oggetto della copertura

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In osservanza del disposto di cui all'art. 1917 del codice civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. L'Assicuratore non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Capitolo 2 – Limitazioni ed esclusioni delle garanzie base

Art. 8 – Limiti di copertura delle garanzie base

Ove non diversamente previsto, le garanzie base sono prestate dall'Assicuratore con l'applicazione di *Franchigie* e *Massimali*. Tali limitazioni sono specificamente concordate con il Contraente prima della sottoscrizione dell'Assicurazione. Si rimanda pertanto alla *Scheda di Polizza* per il dettaglio sui Limiti di copertura applicati all'Assicurazione.

Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della *Polizza* con massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente *Polizza*. La presente *Polizza* non coprirà i *Costi di difesa* traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

Art. 9 – Esclusioni

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le Perdite patrimoniali connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:

- **Antitrust:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;

- **Atti dolosi, fraudolenti, disonesti:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, *l'Assicuratore* avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Danni* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*;

- **Esplosioni/emanazioni/radiazioni:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;

- **Guerra/terrorismo:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;

- **Inquinamento:** di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- **Insolvenza:** traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'*Assicurato* ovvero alla sottoposizione di un *Assicurato* ad una qualsiasi procedura concorsuale;

- **Mancata iscrizione all'albo:** traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un *Assicurato* che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;

- **Muffa tossica e amianto:** traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto;

- **Richiesta di risarcimento/circostanze pregresse:** (i) presentata prima della data di decorrenza della presente *Polizza* ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente *Polizza*, un qualsiasi *Assicurato* avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una *Richiesta di risarcimento*;

- **U.S.A. / Canada:** presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di



una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;

- **Titoli al portatore:** conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;

- **Valore futuro/rendimento:** attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi rendimento dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'*Assicurato* in relazione a quanto segue: disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere;

- **Enti pubblici/Authority di regolamentazione:** derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'*Assicurato* per i succitati enti pubblici e/o privati;

- **Rischio contrattuale puro:** riconducibile ad una: penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'*assicurato*, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'*Assicurato*, irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'*Assicurato* sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

- **Danni a cose e persone:** traente origine da, basata su o attribuibile a *Danni a cose e/o Danni alle persone*. Tale esclusione non si applicherà qualora i suddetti danni derivino da atti illeciti commessi dall'*Assicurato*, o dalle persone di cui debba rispondere, nell'esercizio dell'*Attività professionale assicurata*;

- **Attività professionale diversa:** in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *Polizza*; in particolare non vale in relazione (i) all'attività di membro di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, (ii) membro di CDA di società di capitali, (iii) membro di Organo di controllo e Sorveglianza e, infine, (iv) membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001;

- **Sanzioni:** se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla *Compagnia*, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente *Polizza* o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'*Assicurato* in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la *Compagnia*, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'*Assicurato* o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'*Assicurato*, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo;

- **Altre condizioni aggiuntive:** traenti origine da, basate su o attribuibili a:

a) attività di amministrazione di stabili;

d) responsabilità solidale con riferimento alle garanzie opzionali A, B e C, salvo sia stata acquistata la garanzia opzionale Vincolo di solidarietà di cui all'articolo 32 delle *Condizioni di Assicurazione*;

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



e) responsabilità amministrativo-contabile, a meno che non sia stata richiamata nella *Scheda di Polizza* la relativa condizione aggiuntiva e pagato il sovrappremio convenuto.

Capitolo 3 – Operatività Claims made and reported

Art. 10 - Validità della garanzia ("claims made and reported")

La presente *Polizza* vale per le *Richieste di risarcimento*, nonché le circostanze (i) presentate per la prima volta agli *Assicurati*, (ii) comunicate per iscritto all'*Assicuratore* durante il *Periodo di validità della Polizza*, o il *Periodo di osservazione* (ove applicabile) e (iii) relative ad *Atti Illeciti* commessi per la prima volta nel *Periodo di validità della Polizza* o nel *Periodo di retroattività*, ove applicabile.

Le predette *Richieste di risarcimento* non sono coperte qualora le stesse si riferiscano ad *Atti illeciti*/circostanze: (a) già denunciati ad altro assicuratore, o (b) commessi durante il *Periodo di Retroattività* ma già noti al *Contraente/Assicurato* al momento delle dichiarazioni precontrattuali (e, pertanto, noti al momento della stipula della presente *Polizza*) e, infine (c) commessi dopo la scadenza del *Periodo di Validità della presente Polizza*.

Esempio n.1:

Tizio, che esercita la professione di avvocato, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un periodo di retroattività illimitata, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2017, Tizio dimentica di costituirsi in un procedimento e lo comunica immediatamente al cliente, Caio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. In data 1 Marzo 2018, Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito, in quanto quest'ultimo aveva perso la causa per la mancata costituzione. Tale Richiesta di risarcimento non è coperta dalla presente Polizza, in quanto Tizio prima della stipula della presente Polizza era già a conoscenza della circostanza (ossia il non essersi costituito tempestivamente) che avrebbe potuto dar luogo alla Richiesta di risarcimento.

Esempio n.2

Tizio, che esercita la professione di avvocato, compra questa assicurazione in data 31 dicembre 2017 con efficacia dal 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un periodo di retroattività illimitata, rinnovabile salvo disdetta. In data 1 settembre 2017, Tizio dimentica di costituirsi in un procedimento e lo comunica immediatamente al cliente, Caio, il quale, adirato del comportamento negligente di Tizio, gli formula richiesta scritta di potenziali richieste risarcitorie in caso subisse un danno da tale comportamento di Tizio. Nel settembre 2017, Tizio era coperto da un'altra assicurazione stipulata con la Compagnia Alfa S.p.A. ed immediatamente comunica ad Alfa S.p.A. l'accaduto. In data 1 marzo 2018, Tizio riceve da Caio una Richiesta di Risarcimento per il danno subito. Tale Richiesta di risarcimento, non sarà coperta dalla presente Polizza, sia perché l'atto illecito che l'ha originata era già stato denunciato alla compagnia Alfa S.p.A., sia perché l'Atto illecito era già noto all'Assicurato in quanto quest'ultimo aveva perso la causa per la mancata costituzione.

Esempio n.3

Tizio, che esercita la professione di avvocato, stipula questa assicurazione in data 1 gennaio 2018, con validità di un anno e con un periodo di retroattività illimitata, rinnovabile salvo disdetta. La Polizza, scaduta il 31 dicembre 2018, non è stata rinnovata, attivandosi di conseguenza il Periodo di osservazione previsto. In data 2 Gennaio 2019, Tizio riceve da Caio una Richiesta di risarcimento originata dal fatto che Tizio, per negligenza, non aveva rispettato il termine per l'impugnazione di un atto (che Tizio riteneva, a causa di un errato calcolo, di aver osservato). Tale Richiesta di risarcimento, tempestivamente comunicata all'Assicuratore, è comunque coperta dalla presente Polizza, perché la Richiesta di risarcimento è avvenuta durante il Periodo di osservazione.



Capitolo 4 – Estensioni di garanzia

Le seguenti garanzie rappresentano dei benefici ulteriori ossia delle estensioni delle garanzie base, rilasciate gratuitamente dall'Assicuratore in favore dell'Assicurato senza quindi il pagamento di un premio aggiuntivo.

Le limitazioni e le esclusioni, ed inoltre l'operatività secondo la modalità *claims made and reported*, descritte per le Garanzie Base, trovano applicazione altresì alle estensioni di garanzia, salvo quanto sotto disposto in via derogatoria.

A. Perdita di documenti

Art. 11 – Perdita di documenti - Oggetto e limiti di copertura

In relazione a *Documenti di Terzi*:

(i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e

(ii) che, durante il *Periodo di validità della Polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi nella copertura offerta dalla presente *Polizza* anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono in transito, oppure custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;

(b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;

(c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragata da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e

(d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

Art. 12 – Perdita di documenti - Limiti di copertura

Limiti di copertura

La presente estensione è prestata dall'Assicuratore con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia: non si applica alcuna Franchigia

Massimale: Euro 150.000 per sinistro e per anno assicurativo

B. Privacy - GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione

Art. 13 – Privacy - GDPR Regolamento UE 679/2016 e successive norme di attuazione - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione, per perdite patrimoniali causate a *Terzi*, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'attività professionale.

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



C. Interruzione attività

Art. 14 – Interruzione attività - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per *Danni* da interruzione e sospensione dell'attività di *Terzi* connessi all'attività professionale esercitata.

D. Membro di Commissione Tributaria

Art. 15 – Membro di Commissione Tributaria - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* viene estesa all'*Assicurato* quale responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'*Assicurato* in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

E. Mediazione e conciliazione / negoziazione assistita

Art. 16 – Mediazione e conciliazione / negoziazione assistita - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall'*Assicurato* nell'espletamento dell'attività di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014 , D.M. 180/10 , decreto del 24/07/2006 , dal D.Lgs. 5/03 , dal D.M. 222/04 , dal D.M. 223/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.

F. Cessazione attività e proroga della garanzia

Art. 17 – Cessazione attività e proroga della garanzia - Oggetto e limitazioni della copertura

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'*Assicurato* e/o (in caso di decesso dell'*Assicurato*) i suoi eredi, hanno diritto alla proroga della copertura per le *Richieste di risarcimento* pervenute all'*Assicurato* stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti illeciti* posti in essere dopo la data di retroattività e durante il Periodo di validità della presente *Polizza*, e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'*Assicurato* e/o i suoi eredi potranno prorogare tale la garanzia previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Art. 18 - Cessazione attività e proroga della garanzia - Limitazioni di copertura

In aggiunta a quanto previsto agli articoli 8 e 9, la presente estensione di garanzia si applica con le seguenti limitazioni:

- il *Massimale* indicato nella *Scheda di Polizza* rappresenta in aggregato la somma massima che l'*Assicuratore* pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 17 in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'*Assicurato* durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

- In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

G. Attività di tributarista

Art. 19 – Attività di tributarista - Oggetto della copertura

La copertura fornita dalla presente *Polizza* viene automaticamente estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità attribuibili all'*Assicurato* stesso. Qualora per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello *Studio*, l'*Assicurato* abbia costituito apposita società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta società assume agli effetti contrattuali la figura dell'*Assicurato*.

La copertura si estende altresì alla responsabilità derivante da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142).

H. Garanzia a favore degli eredi

Art. 20 – Garanzia a favore degli eredi - Oggetto della copertura

In caso di decesso dell'*Assicurato*, l'*Assicuratore* si obbliga a corrispondere agli eredi dell'*Assicurato* l'indennità per la responsabilità civile professionale dell'*Assicurato*, ai termini e condizioni previsti dalla *Polizza*.

I. Assicurati addizionali / Studio associato

Art. 21 – Assicurati addizionali / Studio associato - Oggetto e limiti della copertura

Qualora il *Contraente* sia uno Studio associato, la copertura fornita dalla presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano maggiori dell'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.

È facoltà dell'*Assicuratore* verificare, in caso di sinistro, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati.

Nel caso in cui la garanzia cessi per una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione all'*Assicuratore*, purché dichiarato al successivo rinnovo di *Polizza*.

Tale garanzia è prestata nei limiti del *Massimale* convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il *Contraente* e tra loro.

J. Vincolo di solidarietà

Art. 22 – Vincolo di solidarietà - Oggetto della copertura

Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella *Polizza*, e ad eccezione delle garanzie aggiuntive di cui agli articoli 23, 26 e 29, nel caso in cui l'*Assicurato* sia responsabile



solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri Terzi responsabili.

Capitolo 5 – Garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo

Le garanzie previste nel presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate nella *Scheda di Polizza*, previo il pagamento di un premio aggiuntivo.

Si precisa che a tali garanzie opzionali si applicano le limitazioni e le esclusioni, ed inoltre l'operatività secondo la modalità *claims made and reported*, descritte per le Garanzie Base, **salve le deroghe parziali o totali di seguito previste.**

A. Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001

Art. 23 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente *Polizza* si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *Danni* colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di membro del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, e negli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, svolto in società di capitale **non quotate in borsa**, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nella *Scheda di Polizza* si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.**

Si intendono automaticamente compresi nella presente garanzia gli incarichi cessati durante il Periodo di validità della *Polizza*, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente *Periodo di validità della Polizza*, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'Assicuratore.

Art. 24 - Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 - Limiti di copertura

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 10% con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 20.000 per Richiesta di risarcimento

Massimale: 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per sinistro e per anno assicurativo



Art. 25 – Attività di membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione / membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la copertura opera limitatamente alla responsabilità derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una polizza "D&O".

- La copertura non è operante per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa agli incarichi sopra richiamati, oggetto della presente estensione, in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'*Assicuratore* e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

- In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. - La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'*Assicuratore*.

B. Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti

Art. 26 - Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente *Polizza* si intende estesa a quanto l'*Assicurato* sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* involontariamente cagionati a *Terzi*, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente di Società di capitali **non quotate in borsa** (comprese peraltro le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati, e di Revisore legale dei conti in società di capitali e in Enti pubblici o privati.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per *Danni* involontariamente cagionati a *Terzi* in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'*Assicurato* della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.

Si intendono automaticamente compresi nella presente copertura gli eventuali nuovi incarichi assunti, nonché quelli cessati durante il *Periodo di validità della Polizza*, e gli incarichi cessati precedentemente al presente *Periodo di validità della Polizza*, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'*Assicuratore*.

Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività, si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti presso società sottoposte alle procedure di insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale, salvo che la cessazione**

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



dell'incarico sia avvenuta precedentemente all'ammissione delle società a tali procedure.

Art. 27 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limiti di copertura

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 10% con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 20.000 per Richiesta di risarcimento

Massimale: 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per sinistro e per anno assicurativo

Art. 28 – Attività di Sindaco in Società di capitali o Enti e di Revisore legale dei Conti - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- la garanzia non è operante per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto.

- La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'Assicuratore.

- Dalla garanzia restano escluse qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Sindaco, Revisore legale in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della presente Polizza, salvo per: (i) incarichi accettati per la prima volta in società dopo la data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale; (ii) incarichi accettati per la prima volta in società prima della data in cui le stesse sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.

C. Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti

Art. 29 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Oggetto della copertura

La copertura prevista dalla presente Polizza si intende estesa a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per *Danni* colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale **non quotate in borsa**, anche se in liquidazione volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività come da indicazione nella *Scheda di Polizza* si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo **purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.**

Si intendono automaticamente compresi gli incarichi cessati durante il *Periodo di validità della Polizza*, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente *Periodo di validità della Polizza*, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite l'*Assicuratore*

Art. 30 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Limiti di copertura

La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti, si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: 10% con il minimo di Euro 5.000 ed il massimo di Euro 20.000 per Richiesta di risarcimento

Massimale: 50% del Massimale indicato nella Scheda di Polizza per sinistro e per anno assicurativo

Art. 31 – Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o Enti - Limitazioni ed esclusioni previste per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, la presente garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- La copertura non è operante per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con l'*Assicuratore* e rinnovato di anno in anno senza soluzione di continuità.

- In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'*Assicurato* ed agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale. - La copertura per incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti viene concessa per un massimo di n. 10 incarichi, previa autorizzazione da parte dell'*Assicuratore*.

D. Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5

Art. 32 - Vincolo di solidarietà per le garanzie previste ai punti A, B e C del Capitolo 5 - Oggetto della copertura

Nel caso in cui l'*Assicurato* fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato* stesso, fermo il diritto di regresso dell'*Assicuratore* nei confronti di altri *Terzi* responsabili.



E. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La presente garanzia è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di *Terzi*) verificatisi durante il periodo di *Polizza*.

Art. 33 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Oggetto della copertura R.C.T.

(i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a *Terzi* compresi i clienti durante il *Periodo di validità della Polizza*, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a *Terzi* da collaboratori e dipendenti.

(ii) Committenza auto

L'Assicuratore risponde delle *Perdite patrimoniali* che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a *Terzi* ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art 34 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limiti di copertura della garanzia R.C.T.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Franchigia/Scoperto: Euro 250

Massimale: Euro 500.000 per sinistro (qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o sofferto danni a cose di loro proprietà). Nel caso in cui il massimale indicato nella Scheda di Polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Art. 35 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto - Limitazioni ed esclusioni previste per la garanzia R.C.T.

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, sono esclusi dalla presente garanzia i seguenti danni:

- alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;

- cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore (salvo quanto previsto in materia di Committenza auto);

- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

- derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 36 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Oggetto della copertura R.C.O.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da: (i) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni; (ii) INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

Art.37 – Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limiti di copertura della garanzia R.C.O.

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Franchigia/Scoperto: Euro 2.500 per danneggiato

Massimale: Euro 500.000,00 per sinistro nel caso in cui il massimale indicato nella Scheda di Polizza risultasse inferiore a tale sottolimita, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza. Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia R.C.T. di cui all'art. 51, e non in aggiunta ad esso.

Art. 38 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Limitazioni ed esclusioni previste per le garanzie R.C.T. ed R.C.O.

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, sono esclusi dalla garanzia R.C.T. ed R.C.O. i danni:

- L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge;
- dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali;
- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 39 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Precisazioni riferite alle garanzie R.C.T. e/o R.C.O.

- Malattie professionali: i lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali

- Novero di Terzi: agli effetti della garanzia RCT della Polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

- Prestatori di lavoro: si intendono (i) i lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; (ii) i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni; (iii) i lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

- Retribuzioni lorde: si intende tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

Art. 40 – Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per (i) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e (ii) Committenza auto; Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) - Rivalsa Istituti e/o Enti di Previdenza e/o Assistenza

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

F. Amministratore di stabili condominiali

Art. 41 – Amministratore di stabili condominiali - Oggetto della copertura

La copertura della presente *Polizza* viene estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

Art. 42 – Amministratore di stabili condominiali - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente garanzia

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, la presente garanzia non vale:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

G. Responsabilità Amministrativo-Contabile

Art. 43 – Responsabilità Amministrativo-Contabile – Oggetto della Copertura

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per *Perdite Patrimoniali* cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle propria *Attività Professionale*.

Art. 44 – Responsabilità Amministrativo-Contabile - Limitazioni di copertura

La copertura si intende prestata con l'applicazione dei seguenti limiti:

***Massimale:* il massimale di Polizza con l'applicazione di un sottolimito di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno. Nel caso in cui il massimale indicato nella Scheda di Polizza risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.**

Art. 45 – Responsabilità Amministrativo-Contabile - Limitazioni ed esclusioni previsti per la presente copertura

Oltre a quanto precisato agli articoli 8 e 9, la presente garanzia non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

a. attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.);

b. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;



c. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;

d. calunnia, ingiuria, diffamazione;

e. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;

f. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;

g. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;

h. danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SINISTRI

Capitolo 6 – Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

Art. 46 – Notifica di Richiesta di risarcimento e circostanze

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o del *Periodo di osservazione*, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo di AIG:

**AIG Europe SA
Piazza Vetra 17
20123 Milano
Italia**

oppure all'indirizzo di posta elettronica:
denunce.sinistri@aig.com

informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 47 - Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- a) al medesimo *Atto illecito* o a più Atti illeciti collegati o continuati; o,
- b) ad *Atti illeciti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *Polizza*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

Art. 48 – Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della Polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
- b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
- c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

Art. 49 – Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Danni* in base alla presente *Polizza* sapendo che tale comunicazione o *Richiesta di risarcimento* è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, detti *Danni* si intenderanno integralmente esclusi dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla *Polizza per Danni* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

Art. 50 – Procedura di Risarcimento del danno

In casi di sinistro, l'*Assicuratore* provvederà a versare all'*Assicurato* l'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data in cui l'*Assicuratore*, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Capitolo 7 – Gestione della difesa

Art. 51 – Difesa

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. **L'*Assicuratore* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati.** L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente *Polizza*, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

Art. 52 – Anticipo dei costi

L'*Assicuratore* assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa e le Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata



contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.

Art. 53 – Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Danni* in base alla presente *Polizza* soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente *Polizza*.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente *Polizza*.

Art. 54 – Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutti i *Danni* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**

Art. 55 – Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire i *Danni* ai sensi della presente *Polizza*; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Danni* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente *Polizza*.

Art. 56 – Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente *Polizza* in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

SEZIONE V- NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art 57 - Dichiarazioni inesatte o reticenti

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente *Polizza*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

In particolare, nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'*Assicuratore* ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *Polizza*. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *Polizza* e l'*Assicuratore* si attende che tramite i medesimi documenti il *Contraente* dichiari tutte le circostanze ed i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

Se, in ragione di dichiarazioni inesatte o reticenti, l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di annullare la presente *Polizza* o dalla data di decorrenza ai sensi dell'art. 1892 c.c., l'*Assicuratore* potrà alternativamente, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *Polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

Art. 58 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

Art. 59 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione – Tacito Rinnovo

L'assicurazione ha normalmente durata di un anno, ma la durata effettivamente applicabile alla polizza è prevista dalla *Scheda di polizza*: infatti, l'*Assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza* quale data inizio dell'*Assicurazione*, a condizione che sia stato pagato il relativo *Premio*, e termina alle ore 24 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza* quale data di fine dell'*Assicurazione*.

In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza della *Polizza*, l'*Assicurazione* si rinnoverà tacitamente di un ulteriore periodo di un anno, e così successivamente previa dichiarazione da parte dell'*Assicurato*, da presentare entro e non oltre 30 giorni precedenti alla decorrenza del rinnovo, di:

- 1) assenza di sinistri o nuove circostanze note che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento;
- 2) dati relativi al fatturato dell'anno fiscale precedente;

Il tacito rinnovo non sarà operante nei seguenti casi:

- 1) se durante il *Periodo di validità della Polizza* venissero notificate dall'*Assicurato* circostanze e/o *Richieste di risarcimento* all'*Assicuratore*;**
- 2) qualora il fatturato consuntivo dell'*Assicurato* risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quello dichiarato in sede di prima sottoscrizione, anche a seguito di diversi aumenti annuali inferiori a tale soglia. Successivamente, il fatturato aumentato di più**

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



del 20% verrà preso in considerazione come base di calcolo, e pertanto, il tacito rinnovo sarà impedito qualora vi sia un ulteriore aumento del 20% rispetto a tale fatturato, e così successivamente.

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all'Assicuratore inviando un nuovo questionario assuntivo, prima del rinnovo, sulla base della quale l'Assicuratore valuterà i termini dell'eventuale rinnovo espresso.

Art. 60 - Cessazione della Polizza

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato (fermo quanto disposto dall'articolo 21);
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale: in tal caso il rapporto cessa con effetto immediato;
- in caso di decesso o cessazione dell'attività: in tal caso il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della Polizza.

Art. 61 - Pagamento del premio

Il Premio deve essere pagato per intero al momento della sottoscrizione presso l'Assicuratore o il Broker al quale la Polizza è assegnata, il quale incasserà il premio con efficacia liberatoria nei confronti dell'Assicuratore ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Il Premio è unico e può essere pagato in contanti (entro il limite dei 750 euro) o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dal Broker.

Art. 62 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio; in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. In presenza di più assicurazioni troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 1910 c.c.

Art. 63 –Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 c.c. non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 64 – Ambito di applicazione territoriale

La presente Polizza è valida per qualsiasi Richiesta di risarcimento rivolta nei confronti dell'Assicurato nel mondo intero **ad eccezione di Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadono sotto la giurisdizione di Candada e Stati Uniti.**

Art. 65 – Recesso in caso di sinistro

L'Assicuratore rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri. Pertanto, in caso di sinistro, l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto, compreso l'eventuale periodo di ultrattività qualora attivato in Polizza.

Art. 66 - Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla Polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di



transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 67 - Cessione del contratto

La presente *Polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

Art. 68 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le *Parti* devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'*Assicurato* e/o del *Contraente* devono essere fatte presso la sede della Rappresentanza Generale dell' *Assicuratore* indicata nella *Scheda di Polizza*. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 69 – Legge applicabile – Foro competente

La presente *Polizza* è regolamentata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle *Condizioni Generali di Assicurazione* trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

Art. 70 – Clausola broker

Qualora questa *Polizza* sia stata intermediata da un broker, e purché non si concordi una diversa clausola broker, vale quanto segue.

Il *Contraente* dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al *Broker* (i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione precontrattuale consegnata e nella *Scheda di Polizza*). Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente *Assicurazione* potranno essere svolti per conto del *Contraente dal Broker*, il quale tratterà con l'*Assicuratore*.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente*, le comunicazioni fatte dal *Broker*, in nome e per conto del *Contraente*, si intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal *Broker* e quelle fatte direttamente dal *Contraente*, prevarranno queste ultime. Analogamente, qualora l'*Assicuratore* decida di inviare al broker e non direttamente al *Contraente* comunicazioni relative a quest'ultimo, queste si intenderanno come ricevute dal *Contraente* medesimo. Resta ferma l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'*Assicuratore* da parte del *Broker*. Pertanto, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente al Broker* potranno intendersi come fatte all'*Assicuratore* soltanto dopo che ed a partire dal momento in cui le stesse siano state tempestivamente trasmesse a quest'ultima.

SEZIONE VI – APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il *Contraente* possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

Codice Civile

Art. 1341.

Condizioni generali di contratto.

Mod.PI Avvocati 11.20

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342.

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si



verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894.

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898.

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.



Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901.

Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910.

Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.



Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914.

Obbligo di salvataggio.

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917.

Assicurazione della responsabilità civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al



danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2054.

Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.